arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0000290.07-01-2021

Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

**AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO**
Dirigente Responsabile: Dott.Riccardo Zanella tel:010 5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Dott Pietro Levaggi tel 010 5488548
e-mail:pietro.levaggi@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

**Oggetto:** **Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per il servizio di gestione del Magazzino farmaci, dispositivi medici e beni economali dell'E.O. Ospedali Galliera. Lotto unico. Numero gara 7836340**

**Risposte ai quesiti pervenuti fino al 07/01/2021**

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

***DOMANDA 1:***

In relazione al requisito di cui al punto b) del paragrafo 6.2 del Disciplinare, si chiede cortesemente di confermare che il fatturato specifico da dichiarare e comprovare pari alla base d'asta sia da riparametrare alla durata del triennio e quindi corrisponda a complessivi € 2.666.952, al fine di non contrastare con la disposizione di cui all'art. 83, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che "Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso (…)".

***RISPOSTA 1***

Si conferma il refuso degli importi indicati ai punti a) e b) del paragrafo 6.2 del Disciplinare, i quali vengono portati rispettivamente ad €. 1.330.476,00 per il fatturato medio annuale globale di impresa, ed €. 886.984,00 per quanto concerne il fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara".

***DOMANDA 2***

In relazione al requisito di cui al punto b) del paragrafo 6.3 del Disciplinare, si segnala che la richiesta risulta non coerente all'attività specifica oggetto di gara e limiterebbe in maniera evidente il numero dei concorrenti partecipanti. Il Provvedimento autorizzativo regionale, infatti, risulta concesso al soggetto che esercita le diverse attività di distribuzione all'ingrosso o il brokeraggio di medicinali e non anche (come nel caso di specie) l'attività di mera gestione logistica del magazzino farmaceutico, che ben può e deve rispettare i requisiti stabiliti dalla norma, ma non ne discendono le caratteristiche necessarie per richiedere

il provvedimento autorizzativo. Si richiede pertanto di rettificare il Disciplinare di Gara espungendo il requisito di qui al punto b) del paragrafo 6.3.

***RISPOSTA 2***

Le prestazioni ed attività previste in capitolato necessitano, a tutela del corretto mantenimento dei farmaci e dispositivi medici, nonché a garanzia delle capacità tecniche, professionali ed organizzative, che gli operatori economici partecipanti dimostrino di essere in possesso sul territorio nazionale dell'autorizzazione prevista ai sensi del D.Lgs. 219/2006 Titolo VII.
Spiace che tale doglianza sia pervenuta in fase di gara e non nella più propria sede di consultazione preliminare di mercato.

***DOMANDA 3***

Ai fini dell'applicazione del principio del favor partecipationis con la presente siamo a richiedere un chiarimento relativamente al requisito di capacità economica finanziaria (art. 6.2 b) del Disciplinare di gara) che prevede nel triennio 2017/2018/2019 l'esistenza di un "fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara", almeno pari al valore posto a base d'asta, ovvero 6.222.888,00 €". Così facendo l'importo fatturato complessivo richiesto commisurato alla durata dell'appalto (6 anni) sarebbe pari ad 37.337.328,00 €.
Poiché secondo il comma 5 art. 83 D.lgs. 50/2016 di regola il fatturato minimo annuo richiesto non può essere superiore al doppio del valore stimato annuo dell'appalto e che, in ogni caso, il quantum richiesto, non deve eccedere il doppio del valore complessivo dell'affidamento considerando anche la sua durata (nel nostro caso pari ad € 12.445.776 €), si chiede di confermare che la richiesta di un fatturato annuale pari alla base d'asta di 6.222.888,00 € sia un refuso e che quindi, ai fini della partecipazione, sia sufficiente un fatturato annuale inferiore.

***RISPOSTA 3***

Si rimanda alla risposta della domanda n. 1.

***DOMANDA 4***

Con la presente poniamo all'attenzione di questa Amministrazione l'incongruità e la sproporzionalità della clausola di cui all'art. 6.2, lettera b), del disciplinare di gara che non appare rispettosa del principio del favor partecipationis essendo fortemente restrittiva della concorrenza per le motivazioni di seguito esplicitate.

Fermo restando che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella previsione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, è comunque necessario che tale scelta non sia irragionevolmente limitativa della concorrenza e venga correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti congrui e ragionevoli rispetto allo scopo perseguito.

Nel caso di specie, invece, la clausola in questione richiede il possesso di un fatturato medio annuo specifico nel triennio considerato (2017-2018-2019) almeno pari al valore posto a base d'asta ovvero € 6.222.888,00 che è l'importo stimato dalla Stazione Appaltante per un periodo contrattuale di ben 7 anni. E' pertanto palese l'effetto restrittivo della concorrenza prodotto dalla clausola di gara in questione, anche in considerazione della previsione dell'art. 30, comma 7, del Codice dei contratti.

***RISPOSTA 4***

Si rimanda alla risposta della domanda n. 1.

IL DIRIGENTE RUP
(Zanella)
*Documento informatico firmato digitalmente*
*ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*